

2535. Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente.

Codice Civile Libro Quinto: DEL LAVORO Titolo VI: DELLE IMPRESE COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI Capo I: DELLE SOCIETA' COOPERATIVE Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI. COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE Sezione II: DELLA COSTITUZIONE Sezione III: DELLE QUOTE E DELLE AZIONI Art.2535. Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente.

articolo vigente|orange

Articolo vigente

Art. 2535. Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente.

1. La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.
2. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.
3. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

modifiche - note|green

2535. Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente.

COMMENTI

articolo previgente|red

PRECEDENTE FORMULAZIONE

la giurisprudenza |green
